

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INNOVASTEAM

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "INNOVASTEAM APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

1.2

L'Associazione ha sede legale in viale Manzoni, n. 30/N nel comune di Vicenza.

La variazione della sede legale non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

2.1

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di

attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5(Attività e Finalità)

5.1

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con questi intenti:

- ❖ realizzare attività sociali, formative e culturali in contesti di promozione di scambi intergenerazionali;

- ❖ promuovere attività educative, formative ed esperienziali volte a potenziare le capacità e le opportunità degli individui in ambito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), digitale, culturale, artistico e sociale;

❖ favorire le iniziative sociali di condivisione, favorendo così nuove esperienze scientifiche, creative, artistiche, innovative e culturali;

❖ promuovere iniziative di contrasto al gender gap, per la diversità di genere nella scienza, favorire la conoscenza delle donne in ambito STEAM e il contatto con stakeholders del territorio;

❖ permettere la contaminazione e la collaborazione tra diverse attività creative, favorendo processi di scambio, di formazione e laboratori per produrre nuove idee e progettualità;

❖ promuovere esperienze di scambio e collaborazione in contesti europei e internazionali nell'ambito dell'innovazione sociale, della scienza, della tecnologia, della cultura e dell'arte;

❖ promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza tra individui e aziende del territorio in ambito STEAM;

❖ promuovere iniziative finalizzate alla formazione STEAM in ambito scolastico e post scolastico, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

❖ favorire il matching tra forza lavoro e stakeholders per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro in ambito STEAM;

❖ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

❖ promuovere attività ad impatto sociale per uno sviluppo sostenibile e in accordo, in particolare con gli obiettivi dell'agenda ONU 2030.

5.2

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

❖ lett. D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

❖ lett. g) formazione universitaria e post universitaria;

❖ lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

❖ lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

❖ lett. w) (secondo paragrafo) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- | | |
|----|--|
| a) | avvicinamento degli studenti delle scuole alle STEAM |
| | (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), creando |
| | connessioni stabili e bidirezionali fra loro e il territorio |
| | (aziende, stakeholders, università, istituzioni, associazioni, |
| | società civile), avvalendosi di strumenti e percorsi |
| | educativo-esperienziali adatti all'età dei giovani; |
| b) | realizzazione di iniziative atte a favorire la proposta |
| | di attività STEAM, formative, sociali, professionali e |
| | all'innovazione sociale, stimolando forme di partecipazione |
| | attiva e di cittadinanza consapevole da parte dei giovani e |
| | del territorio, promuovendo spazi, contesti e incontri di |
| | intergenerazionalità e scambio di saperi; |
| c) | favorire "scambi di sapere" tra i cicli scolastici, |
| | accrescendo le competenze tecnologiche e preparando i giovani |
| | alle future scelte, supportando quelle tecnico/scientifiche; |
| d) | promozione di attività esperienziali, di confronto e |
| | formative di tipo condiviso, favorendo nuove iniziative |
| | professionali, creative, scientifiche e artistiche e |
| | supportando idee innovative in contesti "protetti" che |
| | favoriscono condivisione, collaborazione, sviluppo generativo; |
| e) | promuovere attività di formazione per docenti, |
| | formatori, educatori nell'ambito delle attività STEAM e |
| | favorire lo scambio di reciproche esperienze; |
| f) | realizzazione di iniziative atte a favorire il contrasto |
| | al gender gap, l'empowerment femminile e l'avvicinamento delle |
| | donne alla scienza, offrendo opportunità esperienziali e di |

acquisizione di competenze scientifiche, tecnologiche e digitali innovative;

g) promozione di incontri in spazi e luoghi polivalenti per i giovani del territorio in una sorta di laboratorio di formazione permanente, un luogo dinamico e creativo, dove sperimentare relazioni attraverso corsi di formazione e autoimprenditorialità, workshop, contest, camp scientifici, hackathon e altre attività pratiche indirizzate all'acquisizione di nuove competenze e alla nascita di nuove professioni;

h) promuovere esperienze di scambio, collaborazione e contaminazione in contesti nazionali e internazionali nell'ambito delle scienze, della tecnologia, del digitale e dell'innovazione;

i) promuovere le competenze tecnico/scientifiche di donne e giovani del territorio e avvicinarli alle imprese innovative, favorendo il loro inserimento nel mercato del lavoro con strumenti che rispettino gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030;

j) creazione di un impatto sociale duraturo nel territorio per una co-progettazione tra professionisti, enti, istituzioni, aziende con proposte formative in linea con realtà produttiva e bisogni futuri, strategico per pianificare futuri investimenti occupazionali e preparare menti giovani all'uscita dai percorsi formativi;

k) favorire le connessioni tra i giovani in uscita da scuola e università, stimolando l'approccio scientifico

multidisciplinare, anche attraverso metodologie e strumenti digitali;

l) promuovere attività nel territorio rivolte alla sostenibilità sociale e ambientale nonché a forme di economia circolare;

m) partecipazione (come capofila e/o partner) in progetti finanziati da enti/amministrazioni/fondazioni pubbliche e/o private che siano in linea con gli obiettivi di cui al punto 5.1.

5.3

L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5.4

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

5.5

Per il raggiungimento delle finalità sociali e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà,

inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

5.6

L'APS opera nel territorio Europeo.

ART. 6 (Ammissione)

6.1

Sono soci dell'APS tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

6.2

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.3

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione

dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.4

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.7

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 7(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

• versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

8.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per il mancato pagamento della quota associativa, se prevista.

9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;

- Organo di amministrazione;

- Presidente;

- Organo di controllo (eventuale);

ART. 11 (L'Assemblea)

11.1

L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

11.2

Ciascun associato iscritto da almeno tre mesi ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

11.3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

11.4

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.5

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

11.6

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11.7

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.8

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.9

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

11.10

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

12.1

L'Assemblea deve:

- determinare le linee programmatiche dell'associazione;

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio

Direttivo;

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sull'esclusione degli associati;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria)

13.1

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti,
in proprio o in delega.

13.2

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.4

In alternativa, l'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio/videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.5

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

14.1

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto

dell'Associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

14.2

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

15.1

L'organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il numero di componenti dell'organo di amministrazione viene stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla loro elezione e nomina.

15.3

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

15.4

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.5

In alternativa, il Consiglio Direttivo può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione.

- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.6

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione.

- Attua le deliberazioni dell'assemblea.

- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.

- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts.

- Disciplina l'ammissione degli associati.

- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

15.7

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo.

15.8

Il presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

ART. 16 (Il Presidente)

16.1

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

16.3

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

16.4

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

16.5

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

17.1

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

17.2

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Libri sociali)

18.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

• Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

• Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.

• Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e

degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

- Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (se prevista), hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 (Risorse economiche)

19.1

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse, purché consentite, secondarie e strumentali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- finanziamenti pubblici e/o privati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

20.1

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

20.2

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21(Divieta di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, comunque denominati, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio di esercizio)

22.1

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

22.2

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e viene depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

23.1

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Le convenzioni)

24.1

Le convenzioni tra l'associazione ed enti/amministrazioni pubbliche/private di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

25.1

L'APS può avvalersi di personale nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs.

117/2017.

25.2

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dai soggetti che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzante

Il Presidente
